

Messaggio

numero	data	Dipartimento
6353	27 aprile 2010	ISTITUZIONI
Concerne		

Abrogazione delle norme della Costituzione cantonale relative ai giurati cantonali

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo illustrare il disegno di abrogazione delle norme della Costituzione cantonale relative ai giurati cantonali.

L'attuale Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 garantisce l'istituto dei giurati cantonali. In particolare, due disposizioni vertono su questo tema. L'art. 36 cpv. 1 lett. h) della Costituzione cantonale stabilisce che i giurati cantonali sono eletti al Gran Consiglio: la relativa procedura è definita dagli art. 8-16 della Legge sull'organizzazione giudiziaria. Inoltre, l'art. 76 della Costituzione cantonale, che ha per argomento i tribunali penali, prescrive, nel cpv. 2, che la legge disciplina la partecipazione dei giurati: l'intervento di questi ultimi, nei processi che si svolgono di fronte alla Corte delle Assise correzionali e alla Corte delle Assise criminali, è retto dall'art. 50 e dagli art. 55-61 della Legge sull'organizzazione giudiziaria.

Tuttavia, il 12 marzo 2000, il Popolo e i Cantoni hanno approvato la modifica dell'art. 123 della Costituzione federale, mediante la quale, come indica il cpv. 1 di tale norma, è stata attribuita alla Confederazione la competenza di legiferare nel campo della procedura penale. Secondo il cpv. 2 dell'art. 123 della Costituzione federale, invece, l'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia penale, nonché l'esecuzione delle pene e delle misure competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge. Sulla scorta di questa norma costituzionale, l'Assemblea federale ha poi adottato, il 5 ottobre 2007, il Codice di diritto processuale penale svizzero (in seguito CPP-CH), il quale entrerà verosimilmente in vigore il 1° gennaio 2011.

Ora, il Codice di diritto processuale penale svizzero non contiene, di per sé, alcun divieto esplicito, per i Cantoni, di mantenere l'istituto delle corti d'assise, composte di giudici e di assessori-giurati. Infatti, l'art. 13 lett. b) CPP-CH si limita a menzionare, fra le autorità giudicanti nel procedimento penale, il tribunale di primo grado, mentre l'art. 14 cpv. 1 e 2 CPP-CH stabilisce che la Confederazione e i Cantoni determinano le proprie autorità penali e le rispettive denominazioni, e che essi disciplinano la nomina, la composizione, l'organizzazione e le attribuzioni delle autorità penali in quanto il presente Codice o altre leggi federali non lo facciano in modo esaustivo. Inoltre, secondo l'art. 19 cpv. 1 CPP-CH, il tribunale di primo grado giudica in primo grado tutti i reati che non sono di competenza di altre autorità. A questo riguardo, però, il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale afferma, a pag. 1045, quanto segue nell'ambito del commento dell'art. 19, che verte sul tribunale di primo grado:

“In linea di massima, la formulazione generica degli articoli 13 e 14 non escluderebbe l’istituzione di una corte d’assise. Di fatto, la creazione di un siffatto collegio giudicante non è tuttavia più possibile poiché le disposizioni di cui agli articoli 336 e seguenti concernenti la procedura dibattimentale di primo grado (che devono essere considerate esaustive) non contemplano le norme procedurali specifiche indispensabili per l’attività di una corte d’assise.”

Parimenti, a pag. 1285, il citato messaggio del Consiglio federale affronta ancora l’argomento, ribadendo, nella parte riservata alle ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale, e segnatamente alla soppressione di autorità giudiziarie esistenti, l’inammissibilità delle corti d’assise in base alle considerazioni seguenti:

“La rinuncia ad autorità giudiziarie esistenti sembra possibile, se non addirittura indicata, anche sotto un altro profilo: il disegno non prevede alcuna disposizione particolare sulle corti d’assise. Tiene pertanto conto di un’evoluzione che è proseguita anche recentemente: quella di attribuire ai tribunali permanenti la competenza assegnata in passato alle corti d’assise (il che non esclude in alcuni casi la partecipazione di giudici laici).”

Anche la dottrina, invocando le argomentazioni sviluppate nel messaggio del Consiglio federale, sostiene la tesi secondo cui il Codice di diritto processuale penale svizzero non consente più ai Cantoni di mantenere le corti d’assise (cfr. Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo / San Gallo 2009, N 2 all’art. 19 CPP-CH).

Ora, una simile conclusione è convincente, poiché le disposizioni che reggono la procedura dibattimentale di primo grado sono inconciliabili con il modo in cui opera una corte d’assise. Infatti, l’art. 330 cpv. 2 CPP-CH, che verte sulla preparazione del dibattimento, prevede che in caso di autorità giudicante collegiale, chi dirige il procedimento fa circolare gli atti. In quest’ambito, la circolazione degli atti e il loro studio approfondito da parte di tutti i membri del collegio giudicante prima dell’apertura del dibattimento vanno visti come una premessa fondamentale, affinché al dibattimento stesso si applichi, per quel che concerne l’assunzione delle prove, il principio, di cui si dirà meglio appresso, dell’immediatezza limitata (cfr. Niklaus Schmid, op. cit., N 2 all’art. 330 CPP-CH). Ora, non si può ragionevolmente esigere che i giurati, che sono dei cittadini privi di una particolare formazione giuridica, estratti a sorte sull’apposita lista che comprende nel nostro Cantone circa 400 persone, si tengano a disposizione della giustizia durante diverse settimane o diversi mesi, nei casi più importanti e complessi, per leggere ed esaminare attentamente, prima che cominci il processo propriamente detto, l’integralità degli atti - talora molto tecnici e voluminosi - che compongono una causa penale. A ciò si aggiunge, come è già stato precedentemente indicato, che l’art. 343 CPP-CH si fonda, in materia di assunzione delle prove nel corso del dibattimento, sul principio dell’immediatezza limitata. In virtù di tale principio, come spiega il messaggio del Consiglio federale a pag. 1186, il giudice investito della causa si fonda in linea di massima sulle prove raccolte durante la procedura preliminare, ma può procedere alla riassunzione delle prove rilevanti ai fini della decisione riguardo alla colpevolezza o alla pena o dalle quali dipende il suo intimo convincimento.

Così, in quest’ottica, l’art. 343 CPP-CH prescrive l’assunzione delle prove nell’ambito del dibattimento solamente in tre casi: se si tratta di procedere all’assunzione di nuove prove e a complementi di prova, se si tratta di riassumere le prove che non sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare, e se si tratta di riassumere le prove che sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare, laddove la conoscenza diretta dei mezzi di prova appaia necessaria per la pronuncia della sentenza. Il principio dell’immediatezza limitata, che governa la fase del dibattimento, trova inoltre la sua espressione nell’art. 350 cpv. 2 CPP-CH, il quale stabilisce che il giudice, per quel che

riguarda gli elementi alla base della sentenza, tiene conto delle prove raccolte nella procedura preliminare e nella procedura dibattimentale. Per contro, il nostro Cantone conosce attualmente il principio dell'immediatezza piena, come si evince dall'art. 259 del Codice di procedura penale ticinese, il quale indica che sul valore delle prove raccolte, la corte d'assise decide secondo il suo libero convincimento in base alle risultanze del pubblico dibattimento. Di conseguenza, l'istituto dei giurati, i quali, conformemente alle ragioni storiche che hanno presieduto alla loro introduzione, sono tradizionalmente chiamati a formulare il loro convincimento in base alle prove direttamente assunte all'udienza, sarebbe snaturato e perderebbe il suo senso, se la Corte giudicante, come prescrive invece il Codice di diritto processuale penale svizzero, deve fondare la sua sentenza, in larga misura, sulle prove raccolte nella procedura preliminare. Infatti, ciò è incompatibile con la concezione classica delle corti d'assise composte di giudici e di assessori-giurati, poiché, come è già stato precedentemente messo in rilievo, non si può pretendere che questi ultimi leggano e studino in modo approfondito gli atti dell'istruzione predibattimentale.

Per i motivi summenzionati, la presenza dei giurati nel tribunale di primo grado è in contrasto con il diritto federale, e segnatamente con il Codice di diritto processuale penale svizzero, e non può più essere mantenuta. D'altronde, per queste stesse ragioni, già il messaggio del Consiglio di Stato del 21 gennaio 2009 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del Codice di diritto processuale penale svizzero propone l'abolizione dell'istituto dei giurati.

Dal profilo giuridico, si precisa ancora che il principio della preminenza del diritto federale è espressamente sancito dall'art. 49 cpv. 1 della Costituzione federale, secondo il quale il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. A questo riguardo, la dottrina sottolinea che l'intero diritto federale ha la preminenza nei confronti del diritto cantonale di ogni forma e grado: così, ad esempio, persino le ordinanze emanate dal Consiglio federale - e a maggior ragione le leggi federali adottate dall'Assemblea federale - prevalgono sullo stesso diritto costituzionale dei Cantoni (cfr. Alexander Ruch, Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Zurigo 2002, N 7 all'art. 49 della Costituzione federale).

In questo contesto, si segnala inoltre che nell'ottica dell'adeguamento del suo ordinamento giuridico all'introduzione del Codice di diritto processuale penale svizzero, il Cantone di Ginevra ha già significativamente provveduto, con la votazione popolare del 17 maggio 2009, ad abrogare l'art. 137 della Costituzione cantonale, che garantisce l'istituto dei giurati in materia criminale.

Di conseguenza, per mettere in sintonia la Costituzione cantonale con il diritto federale, bisogna togliere dall'art. 36 cpv. 1 della Costituzione cantonale, che tratta delle elezioni di competenza del Gran Consiglio, il riferimento ai giurati cantonali, e abrogare l'art. 76 cpv. 2, che demanda alla legge il compito di disciplinare la partecipazione dei giurati nei tribunali penali.

In quest'ambito, si precisa ancora che è del tutto legittimo sottoporre al voto del popolo, con un unico oggetto, l'abrogazione sia dell'art. 36 cpv. 1 lett. h), sia dell'art. 76 cpv. 2 della Costituzione cantonale, poiché entrambe le norme toccano il medesimo tema, ossia la soppressione dell'istituto dei giurati. Pertanto, ciò è conforme all'art. 85 cpv. 3 della Costituzione cantonale, secondo il quale la revisione parziale della Costituzione stessa deve limitarsi ad un campo normativo unitario, ma può comprendere più disposizioni.

Infine, il presente disegno di abrogazione di due disposizioni della Costituzione cantonale non comporta, per lo Stato e per i Comuni, alcun onere finanziario e alcuna conseguenza a livello di personale. Anzi, la soppressione dell'istituto dei giurati fa decadere le indennità che debbono essere versate agli assessori-giurati che sono concretamente chiamati a

partecipare a un determinato processo penale, e a questo riguardo il messaggio del 21 gennaio 2009 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del Codice di diritto processuale penale svizzero già propone l'abrogazione dell'art. 5 della Legge sugli onorari dei magistrati, che disciplina questo tema.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

COSTITUZIONE

della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 27 aprile 2010 n. 6353 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

Art. 36 cpv. 1 lett. h)

h) abrogata.

Art. 76 cpv. 2

²Abrogato.

II.

Ottenuta l'approvazione del popolo, la presente modifica costituzionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.